COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO – AFFARI INTERNI E DI CULTO – ENTI PUBBLICI

31.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 MARZO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUIGI PRETI

INDICE

PAG.	PAG.
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	Disegni di legge (Seguito della discussione e approvazione):
Lo Bello ed altri: Modifica dell'arti- colo 5 della legge 2 febbraio 1939, n. 397, sulla sede dell'Istituto nazio-	Aumento dell'organico del personale del- la Polizia di Stato che espleta fun- zioni di polizia (2356);
nale del dramma antico (2207)	Adeguamento dell'organico del personale della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, alle esigenze della lotta alla criminalità (2460) 5
LAGORIO LELIO, Ministro del turismo e dello spettacolo	PRETI LUIGI, Presidente 5, 6, 8, 10 CORDER MARINO, Sottosegretario di Stato per l'interno 8, 10
Servello Francesco	SCAIOLA ALESSANDRO, Relatore
Votazione segreta:	Votazione segreta:
PRETI LUIGI, Presidente 4	PRETI LUIGI, Presidente 10



— 3 —

La seduta comincia alle 10,35.

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge Lo Bello ed altri: Modifica dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1939, n. 397, sulla sede dell'Istituto nazionale del dramma antico (2207).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Lo Bello ed altri: « Modifica dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1939, n. 397, sulla sede dell'Istituto nazionale del dramma antico ».

Ricordo che l'onorevole Gualandi aveva preannunciato, nella seduta del 20 marzo 1985, un emendamento soppressivo della seconda parte dell'articolo unico della proposta in esame e che il ministro si era riservato di valutarne le implicazioni.

LELIO LAGORIO, Ministro del turismo e dello spettacolo. Signor presidente, onorevoli colleghi, l'ufficio dell'Istituto nazionale del dramma antico di Roma non ha una sede propria, ma una stanza nella sede dell'Ente teatrale italiano ed è costituito da un dipendente il cui incarico è quello di svolgere un'azione di rappresentanza dell'Istituto siracusano nella capitale nonché di collegamento con la sede e con gli altri organismi teatrali italiani.

Desidero quindi far osservare che, nonostante l'attività prevalente, come ovvio, si svolga in Sicilia, a Siracusa, il mantenimento delle mansioni che questo ufficio

esplica a Roma è giustificato dalla previsione statutaria, tuttora vigente, che affida all'Istituto il compito di svolgere attività, oltre che nel teatro greco di Siracusa, anche in altri teatri italiani fra i quali, ad esempio, quello di Ostia Antica; si giustifica, altresì, con l'attività di « rilevanza nazionale » riconosciuta all'INDA ai sensi della legge n. 70 del 1975 e con l'opportunità di un collegamento tra l'amministrazione centrale e l'Istituto stesso.

Credo di aver sufficientemente esposto i dati informativi che nella precedente seduta erano stati oggetto della conclusione finale dei nostri lavori.

Enrico GUALANDI. Dalle informazioni testé fornite dall'onorevole ministro, se ne deduce che l'ufficio distaccato di Roma può essere disciplinato con atto amministrativo, ed è quindi incongruo prevederne la sede distaccata con atto legislativo. Pertanto insisto nel mio emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 5 della legge 2 febbraio 1939, n. 397, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto ha sede in Siracusa. Esso ha anche un ufficio in Roma ».

L'onorevole Gualandi ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: « Esso ha anche un ufficio in Roma ».

1. 1.

Sulla base delle considerazioni del ministro sulla natura meramente interna dell'ufficio di Roma, credo sussistano dubbi circa l'obbligo di trasmettere alla Commissione affari costituzionali l'emendamento in questione.

Francesco SERVELLO. Ritengo che l'emendamento non abbia rilievi di natura istituzionale o giuridica tali da giustificarne l'invio alla I Commissione e che si possa quindi senz'altro procedere alla sua votazione.

Concetto LO BELLO, Relatore. Se mi è consentito, riallacciandomi alla considerazione testé espressa dal collega Gualandi, vorrei dire che nella sostanza la proposta legislativa non viene stravolta perché l'emendamento proposto, dopo i chiarimenti forniti dal ministro e dallo stesso Gualandi, non modifica in alcun senso il provvedimento in esame la cui sostanza è quella di ridare a Siracusa la sede legale dell'Istituto nazionale del dramma antico.

Considerato poi che nella logica delle cose, così come è stato chiarito dal collega Gualandi e confermato dallo stesso ministro, gli uffici appartengono alle iniziative amministrative degli enti, che in un provvedimento di legge ci sia o non ci sia l'indicazione dei medesimi è cosa che non ha alcun rilievo.

Aggiungo, inoltre, che la ratio di questa proposta di legge non è solo quella di dare sostanza e valore alle attività culturali dell'Istituto nazionale del dramma antico, ma anche quella di accelerare l'approvazione dello statuto dell'ente nel quale erano contenute, inizialmente, indicazioni diverse rispetto a quelle previste in questo provvedimento. L'accelerazione dell'approvazione dello statuto dell'ente equivale ad una normalizzazione della sua gestione che, come sappiamo, si svolge da decenni a livello commissariale. Quindi, l'urgenza di approvare questa proposta di legge è altresì dettata dalla necessità di democratizzare la gestione dell'ente e di conferirgli una spinta operativa che lo

renda protagonista nella gestione della materia ad esso demandata, quella materia che lo stesso ministro ha detto di voler meglio razionalizzare anche attraverso quei provvedimenti legislativi già preannunciati per il settore.

Invito quindi la Commissione ad esprimere il proprio consenso sul testo del provvedimento in esame quale risulterebbe nella formulazione emendata dalla proposta del collega Gualandi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Gualandi di cui ho prima dato lettura.

(È approvato).

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Proposta di legge Lo Bello ed altri: « Modifica dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1939, n. 397, sulla sede dell'Istituto nazionale del dramma antico » (2207):

Presenti e votanti . . . 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari . . . 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Arbasino, Balestracci, Caprili, Colombini, Conti, Dignani Grimaldi, Filippini, Gualandi, La Russa, Levi Baldini, Lo Bello, Memmi, Migliasso, Nenna D'Antonio, Petrocelli, Pillitteri, Piredda, Preti, Scaiola, Serri, Torelli, Zampieri, Zaniboni, Zolla.

La seduta, sospesa alle 10,45, è ripresa alle 13,30.

Seguito della discussione dei disegni di legge: Aumento dell'organico del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia (2356); Adeguamento dell'organico del personale di Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, alle esigenze della lotta alla criminalità (2460).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata dei disegni di legge: « Aumento dell'organico del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia »; « Adeguamento dell'organico del personale della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, alle esigenze della lotta alla criminalità ».

Ricordo che nella seduta del 7 marzo 1985 la votazione del testo, approvato in linea di massima, fu rinviata in attesa dell'espressione dei prescritti pareri da parte delle Commissioni I e V.

Essendo pervenuti detti pareri, do la parola al relatore, onorevole Scaiola, perché ne dia comunicazione.

ALESSANDRO SCAIOLA, Relatore. Comunico che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere semplicemente favorevole. La Commissione bilancio ha espresso parere favorevole a condizione che l'articolo 6 sia riformulato come segue:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 220 miliardi per l'anno finanziario 1985, in lire 248 miliardi per l'anno finanziario 1986 ed in lire 267 miliardi per l'anno finanziario 1987 – ivi comprese lire 46 miliardi per l'anno 1985 e lire 26,5 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 relativi alle spese di vestiario, equipaggiamento, casermaggio, impianti tecnici, motorizzazione e accasermamento, connesse al reclutamento e da effettuarsi a cura del Ministero dell'interno, nonché a quel-

le indicate nel precedente articolo 5 - si provvede: quanto a lire 200 miliardi, 180 miliardi e 180 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento; quanto a lire 20 miliardi, 68 miliardi e 87 miliardi, rispettivamente, per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 del predetto stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio triennale 1985-1987 ».

Un'ulteriore condizione posta dalla V Commissione è che l'incremento delle dotazioni organiche venga realizzato negli stessi termini temporali previsti dall'originario testo del Governo.

In ossequio alle condizioni poste dalla Commissione bilancio preannuncio la presentazione di due emendamenti, uno tendente a sostituire, integralmente, così come nichiesto, la parte relativa all'imputazione di spesa; l'altro volto a prevedere un'articolazione nel tempo delle assunzioni massime che possono essere compiute dal Ministero dell'interno per attuare ciò che la norma prevede.

GIUSEPPE TORELLI. Il gruppo comunista prende atto che le Commissioni I e V hanno finalmente espresso i prescritti pareri, ma sottolinea che un minimo di organizzazione e di coordinamento tra l'amministrazione e la Commissione bilancio avrebbe potuto accelerare i tempi per l'espressione dei medesimi.

Per quanto riguarda gli emendamenti preannunciati dal relatore, ci dichiariamo sin d'ora favorevoli pur con talune osservazioni che cercherò di svolgere brevemente.

Premesso che le motivazioni espresse sul provvedimento in generale sono state e restano critiche, per ciò che attiene al-

l'emendamento relativo ai contingenti di acquisizione, esprimiamo preoccupazioni in parte diverse da quelle sottolineate dalla Commissione bilancio nell'espressione del suo parere: riteniamo, infatti, che l'Amministrazione non sia in grado di utilizzare a pieno il tetto di aumenti organici disposti, ma, allo stesso tempo, non consideriamo corretto limitare, sia pur concettualmente, l'acquisizione degli organici, e ciò proprio alla luce degli impegni assunti dal Governo in tal senso. In sostanza, sappiamo che, oggettivamente, sarà difficile realizzare quell'impegno in tempi brevi, ma non ci sembra logico affermare la necessità di incrementare l'efficienza numerica e qualitativa delle forze di polizia e limitare poi le assunzioni del Ministero dell'interno.

Quello che ho inteso sottolineare è un problema che, probabilmente, ci troveremo di fronte tra non molto, ma il gruppo comunista voterà a favore dei due emendamenti annunciati dal relatore, intendendo con ciò dimostrare la propria disponibilità ad accelerare l'iter di un provvedimento in grado di porre l'Amministrazione dell'interno nelle condizioni di poter svolgere il suo compito. Resta fermo il fatto che cercheremo, nei limiti delle nostre pos-

sibilità e competenze, di tallonare l'Amministrazione affinché il processo di riforma avvenga in tempi rapidi e nei termini più accettabili.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato, elaborato dal Comitato ristretto, che avevamo già votato in linea di principio nella seduta del 7 marzo ultimo scorso, e che è stato inviato al parere delle Commissioni I e V. Per chiarezza do nuovamente lettura dell'intero articolato.

Poiché all'articolo 1 e all'annessa tabella non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Gli organici dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti, degli ispettori e dei commissari della Polizia di Stato sono stabiliti nella tabella A allegata alla presente legge, in parziale sostituzione della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, già modificata dalla tabella A allegata alla legge 12 agosto 1982, n. 569.

TABELLA A.

Ruolo dei commissari:		
Vice commissario \(\)	n.	1.532
Commissario	11.	1.552
Ruolo degli ispettori:		
Vice ispettore	n.	3.000
Ispettore	n.	2.400
Ispettore principale	n.	1.890
Ispettore capo	n.	1.378
Ruolo dei sovrintendenti:		
Vice sovrintendente		
Vice sovrintendente Sovrintendente	n.	13.380
,	n.	13.380
Sovrintendente	n. n.	13.380 5.850
Sovrintendente		
Sovrintendente		
Sovrintendente Sovrintendente principale Sovrintendente capo		
Sovrintendente Sovrintendente principale Sovrintendente capo	n.	5.850
Sovrintendente Sovrintendente principale Sovrintendente capo Ruolo degli agenti e degli assistenti: Agente	n.	5.850
Sovrintendente Sovrintendente principale Sovrintendente capo Ruolo degli agenti e degli assistenti: Agente Agente scelto	n. n.	5.850

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

- 1. Salve le disposizioni dei successivi commi 2 e 3, l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni per la nomina ad allievo agente della polizia di Stato secondo le norme della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
- 2. All'assunzione di 2.000 allievi agenti della polizia di Stato, l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede per l'anno 1985 utilizzando, secondo le norme di cui al regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, le domande già prodotte da aspiranti allievi agenti entro il 31 dicembre 1983.
- 3. All'assunzione fino al limite di 3.000 allievi agenti della polizia di Stato l'Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata a procedere secondo le norme di cui al regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629. Con tale procedura, da avviarsi con apposito avviso pubblico, sono assunti i cittadini di ambo i sessi mediante accertamento selettivo in ordine al possesso dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904.
- 4. Per le assunzioni ai sensi del precedente terzo comma le modalità per l'accertamento della idoneità culturale sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali della polizia di Stato più rappresentative sul piano nazionale.
- 5. Agli allievi agenti assunti ai sensi dei precedenti commi secondo e terzo si applicano, ai fini della nomina ad agente di polizia, le disposizioni degli articoli 48 e 49 della legge 1º aprile 1981, n. 121.
- 6. In relazione al concorso pubblico per esami a 1.000 allievi agenti della polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno 1º giugno 1984, l'Amministrazione ha facoltà di conferire, per non più di 2 anni dalla data di approva-

zione della graduatoria, ai candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, oltre i posti messi a concorso anche quelli che risultano disponibili.

Il relatore onorevole Scaiola ha presentato il seguente emendamento che recepisce le condizioni apposte dalla Commissione bilancio.

All'articolo 2 aggiungere in fine il seguente comma:

- « 7. Per la copertura dei posti risultanti dall'ampliamento degli organici di cui all'articolo 1, le assunzioni avverranno:
- 1) quanto a 4.500 unità, per contingenti rispettivamente non superiori a 2.000 unità per il 1985, secondo quanto stabilito dal precedente secondo comma; a 1.500 unità per il 1986; a 1.000 unità per il 1987;
- 2) quanto alle restanti unità, nel medesimo triennio, per contingenti non superiori per ognuno degli anni 1985 e 1986, a un terzo delle dotazioni organiche residue ».

MARINO CORDER, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo esprime parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli 3, 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 3.

1. Fino a quando non si provvede alla copertura dei posti previsti nei ruoli dei selettori e dei dirigenti selettori del Centro psicotecnico della polizia di Stato, per consentire il tempestivo accertamento dei requisiti psicofisici ed attitudinali degli aspiranti allievi agenti di cui al precedente articolo 2, possono essere affidati, nei limiti del 50 per cento dei posti previsti in organico, incarichi ad esperti anche esterni alla pubblica amministrazione, cui sia riconosciuta la specifica competenza.

- 2. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione, emanato di concerto col Ministro del tesoro, e non possono superare la durata di un anno né essere rinnovati.
- 3. Con lo stesso decreto è determinato il compenso globale da corrispondere all'incaricato.
- 4. Si osservano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni del quarto e del quinto comma dell'articolo 6 della legge 1º aprile 1981, n. 121.
- 5. Per soddisfare le esigenze di cui al comma 1, è consentito, per un biennio a decorrere dal 1º gennaio 1985, che gli accertamenti psicofisici di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, siano effettuati da commissioni mediche presiedute da medici del ruolo dei dirigenti della polizia di Stato e composte da medici di ambedue i ruoli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.

(È approvato).

ART. 4.

Il capoverso dell'articolo 2-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, così come convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19 è autenticamente interpretato nel senso che il limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio è elevato al sessantesimo anno di età anche per il personale contemplato al secondo comma, ultima parte dopo il punto e virgola, dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336.

(È approvato).

ART. 5.

- 1. Le spese occorrenti per il funzionamento, rispettivamente, degli uffici e dei posti di polizia ferroviaria e di polizia postale, nonché quelle per l'effettuazione dei servizi resi nell'interesse dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono iscritte nei bilanci delle Aziende medesime.
- 2. Per il triennio 1985-1987 le dette spese sono valutate in annue lire sei miliardi per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed in annue lire diciannove miliardi per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 6.

- All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire duecentoventi miliardi per il 1985, in lire duecentoquarantotto miliardi per il 1986 ed in lire duecentosessantasette miliardi per il 1987 - ivi comprese le spese di vestiario, equipaggiamento, casermaggio, impianti tecnici, motorizzazione e accasermamento, connesse al reclutamento - si provvede per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio triennale 1985-1987.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore, onorevole Scaiola, ha presentato il seguente emendamento che recepisce il parere della Commissione bilancio. **— 10 —**

Il primo comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 220 miliardi per l'anno finanziario 1985, in lire 248 miliardi per l'anno finanziario 1986 ed in lire 267 miliardi per l'anno finanziario 1987 - ivi comprese lire 46 miliardi per l'anno 1985 e lire 26,5 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 relativi alle spese di vestiario, equipaggiamento, casermaggio, impianti tecnici, motorizzazione e accasermamento, connesse al reclutamento e da effettuarsi a cura del Ministero dell'interno, nonché a quelle indicate nel precedente articolo 5 - si provvede: quanto a lire 200 miliardi, 180 miliardi e 180 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento; quanto a lire 20 miliardi, 68 miliardi e 87 miliardi, rispettivamente, per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 del predetto stato di previsione del Ministero del tesoro, per il medesimo anno finanziario e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio triennale 1985-1987 ».

MARINO CORDER, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo 7 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubbli-

cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Scaiola, propone il seguente nuoto titolo del testo unificato: « Aumento dell'organico del personale della polizia di Stato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

I disegni di legge saranno subito votati a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegni di legge nn. 2356 e 2460 in un testo unificato e con il seguente titolo: « Aumento dell'organico del personale della Polizia di Stato » (2356-2460):

Presenti e votanti . . . 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari . . . 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:
Arbasino, Balestracci, Caprili, Colombini, Conti, Dignani Grimaldi, Filippini, Gualandi, La Russa, Levi Baldini, Lo Bello, Memmi, Migliasso, Nenna D'Antonio, Petrocelli, Pillitteri, Piredda, Preti, Scaiola, Serri, Torelli, Zampieri, Zaniboni, Zolla.

La seduta termina alle 13,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO